



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative

Servizio: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e Ufficio Tutela Minori

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura immediata del Centro di Prima infanzia "Baby club il Fagiolo Magico" sito in via IV Novembre 17/A - Cinisello Balsamo

ORDINANZA del 26/02/2020 n. 4

Proposta N°: 2018/5385 del 12/07/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura immediata del Centro di Prima infanzia “Baby club il Fagiolo Magico” sito in via IV Novembre 17/A - Cinisello Balsamo

IL SINDACO

- Considerato che nell’ambito delle attività di controllo finalizzate a verificare i requisiti di legge per l’attivazione di servizi per la prima infanzia, in data 11luglio 2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della salute di Milano, del settore Polizia Locale, di ATS Milano – UOC accreditamento strutture sociosanitarie - presso il Centro Prima infanzia denominato Baby Club il Fagiolo Magico sito in via IV novembre 17/A, Cinisello Balsamo;
- Verificato dagli atti d'ufficio che la ditta individuale Baby Club il Fagiolo Magico di Cinquepalmi Deborah, nata a Vizzolo Predabissi il 28/06/1982, ha presentato comunicazione preventiva per l’esercizio (CPE) di struttura relativa all’unità d’offerta della rete sociale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 12/03/2008, n. 3 e del DGR 15/02/2010, n. 1254 (Centro Prima Infanzia). Comunicazione assunta al prot. n. 26786 del 04/04/2017;
- Accertato che dal sopralluogo effettuato e dai relativi verbali in atti (verbale ispezione igienico sanitaria ed amministrativa del 11/7/ 2018 da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Milano, verbale di Ispezione commerciale anonaria del Corpo di Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo del 11/7/2018, verbale di sopralluogo n. 155/2018 Unità di Offerta della Rete Sociale OUC Accreditamento Strutture Socio Sanitarie ATS Milano), è emerso che:
 - all’atto del sopralluogo nel locale della struttura sopraindicata è stata accertata la presenza di n. 17 bambini, i quali secondo quanto riferito dalla titolare Cinquepalmi Deborah hanno un’età compresa tra 10 mesi e tre anni; la stessa titolare ha dichiarato che risultano essere attualmente iscritti n. 43 bambini;
 - la struttura presenta un dormitorio con 18 brandine a conferma della ricettività media del Centro di Prima infanzia;
 - vi è altresì la presenza di un locale cucina atto alla somministrazione dei pasti, di personale addetto al lavaggio di stoviglie e di prodotti alimentari destinati alla somministrazione di pasti in favore bambini;
 - vi è un locale adibito a refettorio completo di tavoli, sedie e seggioloni;
 - avviene attività di stoccaggio di prodotti alimentari confezionati nonché quella di somministrazione di prodotti alimentari ai minori;
 - il gestore ha dichiarato che il pasto somministrato viene prodotto e consegnato da azienda esterna;
 - durante l’ispezione è stata verificata la presenza di alimenti cucinati e disposti in contenitori di plastica appoggiati su un carrello: in merito al titolare ha dichiarato che trattasi di alimenti consegnati dai genitori che non usufruiscono del servizio mensa;
 - il gestore non risulta in possesso di documentazione attestante l’avvenuta notifica all’autorità sanitaria competente;
 - il gestore risulta privo del manuale di autocontrollo per la gestione di ricevimento, stoccaggio e somministrazione di alimenti e bevande, nonché della notifica all’attività sanitaria competente;

- il gestore risulta privo di regolare contratto di assunzione per il personale addetto alla somministrazione pasti il quale risulta privo di attestazione professionale;
 - la struttura non risulta in possesso dei requisiti organizzativi e gestionali previsti;
 - detta attività risulta infine essere priva di uscite di sicurezza dotate di maniglioni antipanico nonché di documentazione riferita alla gestione dell'emergenza.
- Considerato che la suindicata attività non viene esercitata nel rispetto della normativa prevista in quanto viene violato l'art. 6 comma 3 e 6 del D.LGS 193 /2007 e che la struttura non risulta in possesso dei requisiti organizzativi e gestionali previsti dalla normativa in materia (deliberazione della Giunta Regione Lombardia 11/02/2005 n. 7/20588 e relativo allegato A, deliberazione della Giunta Regione Lombardia 16/02/2005 n. 7/20943, Circolare Regionale 18/10/2005 n. 45, deliberazione della Giunta Regione Lombardia 16/02/2005 n. 7/20762, deliberazione del Consiglio regionale 23/12/1987 n. 4/871), con riferimento all'attività di Comunicazione Preventiva di Esercizio presentata relativa all'unità di offerta Centro Prima Infanzia che, tra le altre, presenta alcune caratteristiche previste nell'allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Lombardia 11/02/2005 n.7/20588, che qui si richiamano in maniera sintetica: “Non possono fornire servizio di somministrazione pasti”, “Gestione delle emergenze: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali (documento richiesto)”;
 - Constatato che appare di particolare rilievo un pregiudizio per la salute e la sicurezza dei minori ospitati;
 - Ritenuto che per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare con azioni extra ordinem il proseguimento di suddetta attività;
 - Ritenuto inoltre che sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza, legate soprattutto alla presenza di minori di età compresa dai 10 mesi ai 3 anni di età;

Visti:

- Deliberazione della Giunta regionale 11/02/2005 n. 7/20588
- Deliberazione della Giunta regionale 16/02/2005 n. 7/20943
- Deliberazione della Giunta regionale 16/02/2005 n. 7/20762
- Circolare Regionale 18/10/2005 n. 45
 - Deliberazione del Consiglio regionale 23/12/1987 n. 4/871
 - L'art. 50 comma 5 del TUEL

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a Cinquepalmi Deborah, nata a Vizzolo Predabissi il 28/06/1982 residente in Cusano Milanino, Vicolo Alba, 6/4 titolare della ditta individuale Baby Club il Fagiolo Magico di Cinquepalmi Deborah (P. Iva 08749530963) ubicata in Cinisello Balsamo, via IV Novembre 17/A **il divieto proseguire nell'attività di offerta di “Centro di Prima Infanzia – DGR Regione Lombardia 20588/2005 – Circolare 45/2005”**

AVVERTE

Che l'inottemperanza a quanto stabilito dalla presente ordinanza **è sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.** – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
 Sanzione: arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune di Cinisello Balsamo e gli effetti decorrono dall'atto dell'avvenuta notifica;
- Notificata al titolare dell'attività Baby Club il Fagiolo Magico di Cinquepalmi Deborah con sede in Cinisello Balsamo via IV Novembre 17/A, sig.ra Cinquepalmi Deborah, nata a Vizzolo Predabissi il 28/06/1982 residente in Cusano Milanino, Vicolo Alba, 6/4 PEC: babyclubilfagiolomagico@egalmail.it;
- Trasmessa per le azioni di controllo, anche in forma coordinata, alle forze di polizia dello Stato e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. di Cinisello Balsamo; Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo; Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni; Polizia Locale di Cinisello Balsamo; ATS Città Metropolitana di Milano – UOC accreditamento strutture socio-sanitarie.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

IL SINDACO

Giacomo Giovanni GHILARDI

Il presente provvedimento è notificato:

**Al titolare Signora sig.ra Cinquepalmi Deborah, nata a Vizzolo Predabissi il 28/06/1982
residente in Cusano Milanino, Vicolo Alba, 6/4 PEC:
babyclubilfagiolomagico@egalmail.it**

e trasmesso per quanto di competenza:

**Commissariato P.S. di Cinisello Balsamo; Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni,
Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo; Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San
Giovanni; Polizia Locale di Cinisello Balsamo; ATS Città Metropolitana di Milano – UOC
accreditamento strutture socio-sanitarie**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6 dicembre 1977, n. 1034

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Staff e segreteria del Sindaco tempi determinati

OGGETTO: Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da COVID19

ORDINANZA del 12/03/2020 n. 6

Proposta N°: 2020/894 del 12/03/2020

OGGETTO: Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da COVID19

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i decreti legge e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

Visti, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, e i provvedimenti in essi richiamati;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti citati le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

1. La chiusura al pubblico, sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza, di tutti i giardini parchi e aree verdi comunali e di tutte le aree giochi cittadine; resta consentito l'accesso alle aree cani cittadine per il solo tempo necessario alla funzione e nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza minima prescritta di

almeno un metro tra gli utenti;

2. La chiusura al pubblico, sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza, di tutti i mercati cittadini e per tutte le attività merceologiche;

3. La chiusura alla utenza domestica, sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza, della piattaforma ecologica di Via Petrella;

4. La chiusura delle aree ortive urbane, di cui ai regolamenti comunali, sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza.

E' in ogni caso garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà **valida sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

– Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo;

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Staff e segreteria del Sindaco tempi determinati

OGGETTO: Ulteriori misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19

ORDINANZA del 16/03/2020 n. 7

Proposta N°: 2020/907 del 16/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i decreti legge e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

Visti, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, e i provvedimenti in essi richiamati;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale;

Visto il Decreto sindacale n. 2/2020 di istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

Vista l'Ordinanza sindacale n. 6/2020 del 12.03.2020 avente ad oggetto "*Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da COVID19*";

Rilevato che all'interno dei distributori automatici in modalità self-service e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici, non possono essere rispettate e garantite le distanze di sicurezza minime previste dai provvedimenti sopra citati, con presenza di assembramenti di numerose persone;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento atte a contenere il

fenomeno ed in particolare, azioni finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti e ordinanze citati, le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, ed ad integrazione della Ordinanza n. 6/2020:

1. La chiusura, sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza, di tutti i distributori automatici in modalità self service di alimenti e bevande aperti al pubblico, esclusi i distributori delle cosiddette "Casetta dell'acqua", in quanto bene primario;

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà **valida sino al termine dell'emergenza e comunque sino a nuova ordinanza**;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefettura di Milano;
- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo;

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Staff e segreteria del Sindaco tempi determinati

OGGETTO: Ulteriori e specifiche misure precauzionali eccezionali urgenti e integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19

ORDINANZA del 20/03/2020 n. 8

Proposta N°: 2020/960 del 20/03/2020

OGGETTO: Ulteriori e specifiche misure precauzionali eccezionali urgenti e integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*" e s.m.i, i Dpcm, i DL, le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

Atteso:

- che il D.P.C.M. 08.03.2020, all'art. 1 c.1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- che il D.P.C.M 09.03.2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- che il D.P.C.M 11.03.2020 all'art. 1 pone limitazioni all'esercizio delle attività commerciali,

Richiamata le precedenti ordinanze sindacali con le quali si è provveduto a porre divieti rivolti ad evitare il formarsi di assembramenti di persone sul territorio e ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio;

Rilevato che, ad onta delle prescrizioni vigenti e dei frequenti appelli alla cittadinanza ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla normativa sopracitata, sono state registrate sul territorio comunale condotte non rispettose del divieto di assembramento e delle raccomandazioni previste per evitare la diffusione del contagio;

Considerato anche l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e comunale;

Ritenuto conseguentemente necessario adottare ulteriori misure restrittive atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non strettamente necessario dall'abitazione;

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite disposto dall'art. 35 del D.L. 2.03.2020 n. 9;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti e dalle ordinanze regionali e sindacali sopra richiamati, adottare ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto valide sino al termine dell'emergenza, e comunque sino a nuova ordinanza, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto altresì l'art. 7 – bis c1 e 1-bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689

Per quanto in premessa indicato

ORDINA

per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica in premessa richiamate, le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19 valide sino al termine dell'emergenza, e comunque sino a nuova ordinanza, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo:

1. divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dell'uso delle biciclette fatto salvo per certificabili motivi di lavoro, di approvvigionamento di generi alimentari e/o farmaceutici;
2. limitazione all'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per un massimo di 10 minuti pro capite a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del detentore e purché quest'ultimo dichiari in autocertificazione, nel caso di controllo, la proprietà dell'animale o sia in possesso di autocertificazione riportante giustificato motivo della conduzione;
3. divieto di svolgimento di qualsiasi attività sportiva all'aperto, comprese quelle individuali, e passeggiate nei parchi, giardini e altri luoghi pubblici;
4. divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ivi compresi gli spazi condominiali, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11.03.2020;
5. approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare di generi alimentari e farmaceutici e altri beni di prima necessità, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare, evitando accessi quotidiani alle attività commerciali;
6. chiusura anticipata delle attività di vicinato presenti sul territorio alle ore 18,00.

Di stabilire che in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra impartite con la presente ordinanza, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

Di dare indicazione agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cinisello Balsamo e in home page sul sito istituzionale.

La presente ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida sino al termine dell'emergenza, e comunque sino a nuova ordinanza, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Comando Carabinieri di Cinisello Balsamo;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo
- Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni;
- Prefettura di Milano.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini

Servizio: Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI DEL LUNEDI' IN VIA BRAMANTE E VENERDI' IN PIAZZA COSTA.

ORDINANZA del 30/04/2020 n. 9

Proposta N°: 2020/1304 del 30/04/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI DEL LUNEDI' IN VIA BRAMANTE E VENERDI' IN PIAZZA COSTA.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera z) che stabilisce espressamente: " (...) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato n. 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (...)";

Richiamata la citata ordinanza n. 532 del 24/04/2020 nella quale è prevista la "riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di

prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio”;

Rilevato altresì che nella stessa ordinanza è indicata *“l’opportunità di consentire ai Comuni di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di mercati scoperti “;*

Considerato che tra i mercati cittadini quelli più idonei a garantire una fase di sperimentazione da svolgersi rispettando le linee guida di prevenzione e sicurezza dettate dall’ordinanza regionale sono quelli del lunedì e del venerdì, che consentono inoltre di coprire due zone della città densamente popolate;

Considerato che per il mercato del lunedì la zona più idonea da utilizzare, in via temporanea e capace di contenere tutte le bancarelle del settore alimentare, è quella di via Bramante angolo via Guardi (area parcheggio) e per il mercato del venerdì, sempre in via temporanea, è quella di piazza Costa, secondo la regolamentazione dettata da Regione Lombardia;

Preso atto che per i mercati del lunedì e venerdì l’Ufficio Suap ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari secondo le planimetrie allegate alla presente ordinanza, pertanto è necessario, per garantire le misure organizzative tali da consentire l’attività di vendita ai soli generi alimentari, stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura, che possano salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine che per ordine di sicurezza in questa fase emergenziale di non provvedere alla procedura di spunta;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura dei mercati scoperti, a far tempo dal 4.05.2020 in via sperimentale, del lunedì nell’area di Via Bramante angolo via Guardi (area parcheggio) e del venerdì nell’area di piazza Costa, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

le aree interessate, individuate nelle planimetrie alla presente ordinanza, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti dovrà essere, all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
2. dovrà essere limitato il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

3. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
4. dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
5. dovrà essere previsto l'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e degli operatori commerciali del mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
7. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
8. dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
9. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
10. dovrà essere assicurato un distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
11. dovrà essere prevista la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

che restino sospesi:

- i mercati non individuati dal Comune per la riapertura dell'attività di vendita dei prodotti alimentari;
- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
- la spunta;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla

data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- **planimetria** (impronta:
C7920A9F11CDFCC63F29A8018CB5EA385C6AE0BCF6BE99CE468229DFA3FC8D9C)
- **planimetria** (impronta:
70EAA6D8C3DAF10D6B1991E6DB03B6A9159089E744F6A538CAE24DDB42572B52)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Staff e segreteria del Sindaco tempi determinati

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Chiusura al pubblico di parchi ville aree verdi e giardini pubblici

ORDINANZA del 30/04/2020 n. 10

Proposta N°: 2020/1306 del 30/04/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Chiusura al pubblico di parchi ville aree verdi e giardini pubblici

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*" e s.m.i, i D.P.C.M., i Decreti Legge e le conversioni, le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

Atteso in particolare:

- che il D.P.C.M. 26.04.2020, all'art. 1 c.1 lettera e) prevede che "*l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché dalla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*"

- che la sopra richiamata lettera d) dell'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020 prevede che "*è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*";

- che la lettera f) dell'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020 prevede che "*non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*"

Considerato anche l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio regionale e comunale;

Ritenuto conseguentemente necessario adottare misure precauzionali atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile assembramento di persone, per le motivazioni di cui al D.P.C.M. richiamato;

Dato atto pertanto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del sopra citato D.P.C.M., in particolare dell'art. 1, c. 1, lettere

d) ed e) e quindi non in contrasto con l'art. 3 del D.L. 19 del 25 marzo 2020;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto altresì l'art. 7 – bis c1 e 1-bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689

Per quanto in premessa indicato

ORDINA

per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica in premessa richiamate, le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19 valide dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo:

1. La chiusura al pubblico:

- del Parco di Villa Ghirlanda Silva;
- del Parco Nigozza;
- del Parco Ariosto;
- del Parco Tiziano Verga;
- del Parco di Villa Forno;
- dell'area verde denominata "dei marchigiani".

La chiusura al pubblico di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini;

2. in tutti i rimanenti giardini parchi e aree verdi comunali resta consentito l'accesso al pubblico condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, in ossequio a quanto previsto dalle lettere e) e d) dell'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 26.04.2020, e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle Ordinanze regionali;

3. anche in tali aree non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa, comprese ogni forma di picnic e l'utilizzo dei tavoli ad ogni fine; le aree comuni non sono pertanto utilizzabili;

4. nelle panchine non è possibile sostare se non in forma rigorosamente individuale;

5. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

6. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 da euro 75,00 a euro 450,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il trasgressore è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00 (doppio del minimo). Nella determinazione dell'importo della sanzione, si applica l'art. 2) del Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014.

7. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- a) resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione delle prescrizioni contenute;
- b) trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia dello Stato e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. Cinisello Balsamo, Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo, Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, Polizia Locale di Cinisello Balsamo, ed alla Prefettura di Milano.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini

Servizio: Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI, SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE, DEL MERCOLEDI' IN VIA PETRARCA E DEL SABATO IN VIA CILEA.

ORDINANZA del 15/05/2020 n. 11

Proposta N°: 2020/1411 del 14/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI, SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE, DEL MERCOLEDI' IN VIA PETRARCA E DEL SABATO IN VIA CILEA.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3/5/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto -Legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera z) che stabilisce espressamente: " (...) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato n. 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (...)";

Richiamata la citata ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020 nella quale è prevista la *“riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l’attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio”*;

Rilevato altresì che nella stessa ordinanza è indicata *“l’opportunità di consentire ai Comuni di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di mercati scoperti”*;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 30.04.2020, con la quale si è riaperto, in via sperimentale, i mercati del lunedì e del venerdì per le sole attività di tipo alimentare;

Considerato che la prima fase di riapertura dei due mercati centrali del lunedì e del venerdì ha dato esito positivo sia come contenimento dei cittadini, che come rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dall’Ordinanza regionale, si reputa opportuno procedere alla riapertura, sempre in via sperimentale, anche dei mercati del mercoledì e del sabato, solo per gli operatori del settore alimentare;

Preso atto che per i mercati del mercoledì e del sabato l’Ufficio Suap ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari secondo le planimetrie allegate alla presente ordinanza, si rende necessario, adottare le misure organizzative per consentire l’attività di vendita ai soli generi alimentari e stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura, che possano salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Ritenuto infine per ragioni di sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura dei mercati scoperti, a far tempo dal 16.05.2020 in via sperimentale, del mercoledì nell’area di Via Petrarca e del sabato nell’area di via Cilea (dentro al parcheggio adiacente al Centro Sportivo Scirea), limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

le aree interessate, individuate nelle planimetrie alla presente ordinanza, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti dovrà essere, all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
2. dovrà essere limitato il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro

bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

3. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
4. dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
5. dovrà essere previsto l'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e degli operatori commerciali del mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
7. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
8. dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
9. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
10. dovrà essere assicurato un distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
11. dovrà essere prevista la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

che restino sospesi:

- il mercato sperimentale del martedì;
- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
- la spunta;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI - **planimetria** (impronta: E1EA4674F4A7F201DF77531F90EAA94522D1F93D4273161CE9FFFA5532ECB63B)
- **planimetria** (impronta: 55C27D57D68A0366355CFA1977521080665411301E66CF218DD86CBA49C8A7A8)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DEL MERCATO SCOPERTO DEL SABATO IN VIA CILEA.

ORDINANZA del 22/05/2020 n. 12

Proposta N°: 2020/1455 del 21/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DEL MERCATO SCOPERTO DEL SABATO IN VIA CILEA.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: “modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì' in via Bramante e venerdì' in piazza Costa“, limitatamente al

settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì' in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;

Dato atto che per il mercato del sabato il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza, si rende necessario, adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, e stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Considerato che per il mercato del sabato, anche in questa fase sperimentale, è risultato possibile utilizzare l'area mercatale consueta di via Cilea la quale è in grado di ospitare tutti gli operatori titolari nonostante il maggior distanziamento tra i banchi come da regolamentazione dettata da Regione Lombardia;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura del mercato scoperto del sabato, a far tempo dal 23.05.2020, in via sperimentale, nell'area di via Cilea, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

L'area interessata, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, pari a una superficie calpestabile di mq. 1242, è oggetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.La capienza massima dell'area mercatale è di circa 310 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
- 2.dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

3.dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;

4.dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;

5.dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;

6.dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

7.è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8.dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

AVVERTE CHE:

•Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

•La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.

•La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

•Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

•L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

•Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

•Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI - **planimetria** (impronta:
F7A87A59304AD5DB32C53BCC565C1CE3F81AD024BDF53693CFFEABCAF22DA09C)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL LUNEDI NELLE VIE BRAMANTE E PARCHEGGI, VIA GUARDI E VIA SPREAFICO.

ORDINANZA del 22/05/2020 n. 14

Proposta N°: 2020/1472 del 22/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL LUNEDI NELLE VIE BRAMANTE E PARCHEGGI, VIA GUARDI E VIA SPREAFICO.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì in via Bramante e venerdì in piazza Costa", limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Vista l'Ordinanza sindacale del 22/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del sabato in via Cilea";

Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;

Considerato che è necessario adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Dato atto che per il mercato del lunedì il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza,

Considerato che, in particolare, al fine di assicurare il posizionamento di tutti gli operatori titolari di posteggio, pur garantendo il distanziamento di almeno un metro tra i banchi, come previsto dalle misure anticontagio regionali, è necessario ridurre la lunghezza di ogni banco di 50 cm. (25 cm. sul lato destro e 25 cm sul lato sinistro);

Considerato che per il mercato del lunedì, in questa fase sperimentale, al fine di garantire il distanziamento interpersonale e fra i banchi oltre a rendere possibile il rispetto di tutte le ulteriori misure organizzative dettate dall'emergenza, è inoltre risultato necessario ridefinire l'area mercatale che andrà ad interessare via Bramante e relativi parcheggi, via Spreafico e via Francesco Guardi, così come meglio specificato nella allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura del mercato scoperto del lunedì, a far tempo dal 25.05.2020, in via sperimentale, nell'area di via Bramante e relativi parcheggi, via Spreafico e via Francesco Guardi, così come meglio specificato nella allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

L'area interessata, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, pari a una superficie calpestabile di mq. 6280 è oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. La capienza massima dell'area mercatale è di circa 1570 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
2. dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
3. dovrà essere ridotta la lunghezza di ciascun banco di complessivi 50 cm (25 cm. sul lato destro e 25 cm. sul lato sinistro) al fine di garantire un metro di distanza tra un banco e l'altro;
4. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso;
5. dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea degli operatori commerciali del mercato, prima del loro accesso all'area di mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
7. dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
8. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
9. dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
10. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
11. dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
12. che resti sospesa l'attività di spunta;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- **planimetria** (impronta:

600C81A46220C0CE4C63982A338BA6EAD1B59D2CE87774E2D1D12B55D64C3DF4)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL MARTEDI' NELLE VIE GRANDI E VIALE ROMAGNA.

ORDINANZA del 25/05/2020 n. 15

Proposta N°: 2020/1493 del 25/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL MARTEDI' NELLE VIE GRANDI E VIALE ROMAGNA.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì in via Bramante e venerdì in piazza Costa", limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Vista l'Ordinanza sindacale n.12 del 22/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del sabato in via Cilea";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 14 del 22/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del lunedì in via Bramante, Guardi e Spreafico";

Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;

Considerato che è necessario adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Dato atto che per il mercato del martedì il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza,

Considerato che, in particolare, al fine di assicurare il posizionamento di tutti gli operatori titolari di posteggio, pur garantendo il distanziamento di almeno un metro tra i banchi, come previsto dalle misure anticontagio regionali, è necessario ridurre la lunghezza di ogni banco di 50 cm. (25 cm. sul lato destro e 25 cm sul lato sinistro);

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di anticipare la spunta alle ore 7:30 anziché, come di regola, alle ore 8:00;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura del mercato scoperto del martedì, a far tempo dal 26.05.2020, in via sperimentale, nella consueta area di via Grandi e Viale Romagna, così come meglio

specificato nella allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

L'area interessata, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, pari a una superficie calpestabile di mq. 581 è oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. La capienza massima dell'area mercatale è di circa 145 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
2. dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
3. dovrà essere ridotta la lunghezza di ciascun banco di complessivi 50 cm (25 cm. sul lato destro e 25 cm. sul lato sinistro) al fine di garantire un metro di distanza tra un banco e l'altro;
4. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso;
5. dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea degli operatori commerciali del mercato, prima del loro accesso all'area di mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
7. dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
8. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
9. dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
10. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
11. dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
12. per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di anticipare la spunta alle ore 7:30 anziché, come di regola, alle ore 8:00;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.

•La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

•Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

•L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

•Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

•Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL MERCOLEDI' IN VIA PETRARCA.

ORDINANZA del 26/05/2020 n. 16

Proposta N°: 2020/1496 del 25/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL MERCOLEDI' IN VIA PETRARCA.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì in via Bramante e venerdì in piazza Costa", limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Vista l'Ordinanza sindacale n.12 del 22/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del sabato in via Cilea";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 14 del 22/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del lunedì in via Bramante, Guardi e Spreafico";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 15 del 25/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale, per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del martedì in via Grandi e Viale Romagna";

Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;

Considerato che è necessario adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Dato atto che per il mercato del mercoledì il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza,

Considerato che, in particolare, al fine di assicurare il posizionamento di tutti gli operatori titolari di posteggio, pur garantendo il distanziamento di almeno un metro tra i banchi, come previsto dalle misure anticontagio regionali, è necessario ridurre la lunghezza di ogni banco di 50 cm. (25 cm. sul lato destro e 25 cm sul lato sinistro);

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di anticipare la spunta alle ore 7:30 anziché, come di regola, alle ore 8:00;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura del mercato scoperto del mercoledì, a far tempo dal 27.05.2020, in via sperimentale, nella consueta area di via Petrarca, così come meglio specificato nella allegata planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

L'area interessata, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, pari a una superficie calpestabile di mq. 3722 è oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. La capienza massima dell'area mercatale è di circa 930 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
2. dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
3. dovrà essere ridotta la lunghezza di ciascun banco di complessivi 50 cm (25 cm. sul lato destro e 25 cm. sul lato sinistro) al fine di garantire un metro di distanza tra un banco e l'altro;
4. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso;
5. dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea degli operatori commerciali del mercato, prima del loro accesso all'area di mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
7. dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
8. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
9. dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
10. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
11. dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
12. per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di anticipare la spunta alle ore 7:30 anziché, come di regola, alle ore 8:00;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI - **planimetria** (impronta: 6934E6E61DA60A64BD94432A2FDBA2889B54716C36D5448B6F0DC71C8E8945E9)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 22/05/2020 RECANTE MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DEL MERCATO SCOPERTO DEL SABATO IN VIA CILEA

ORDINANZA del 26/05/2020 n. 17

Proposta N°: 2020/1505 del 26/05/2020

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 22/05/2020 RECANTE MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DEL MERCATO SCOPERTO DEL SABATO IN VIA CILEA

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: “modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ”;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì' in via Bramante e venerdì' in piazza Costa", limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì' in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;

Dato atto che per il mercato del sabato il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza, si rende necessario, adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, e stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Considerato che per il mercato del sabato, anche in questa fase sperimentale, è risultato possibile utilizzare l'area mercatale consueta di via Cilea la quale è in grado di ospitare tutti gli operatori titolari nonostante il maggior distanziamento tra i banchi come da regolamentazione dettata da Regione Lombardia;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 12 del 22/05/2020 recante: „Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale per tutti i settori merceologici del mercato scoperto del sabato in via Cilea“, la quale, in premessa, per mero errore materiale, riporta il seguente punto: „*Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta*“.

Ritenuto di mantenere la piena efficacia della succitata Ordinanza sindacale n. 12 del 22/05/2020 ad eccezione della frase: „Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta“ in quanto involontariamente inserita per mero errore materiale e pertanto da eliminare;

Ritenuto altresì opportuno per motivi di ordine e di pubblica sicurezza prevedere che gli operatori c.d. „spuntisti“ si presentino presso l'area mercatale non più tardi delle ore 7,30;

ORDINA

1. La rettifica dell'ordinanza sindacale n. 12 del 22/05/2020 recante „Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale per tutti i settori merceologici del mercato scoperto del sabato in via Cilea“ mediante l'eliminazione della seguente frase: „*Ritenuto infine, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta*“;
2. L'integrazione del dispositivo della succitata ordinanza sindacale n. 12 del 22/05/2020 mediante l'aggiunta del seguente punto: „Gli operatori c.d. „spuntisti“ dovranno presentarsi presso l'area mercatale per la spunta non più tardi delle ore 7,30;“
3. E' fatta salva la piena efficacia della succitata Ordinanza sindacale n. 12 del 22/05/2020 ad eccezione della frase eliminata e dell'integrazione disposti rispettivamente ai punti 1 e 2 del presente atto.

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL VENERDI'.

ORDINANZA del 28/05/2020 n. 18

Proposta N°: 2020/1534 del 28/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, DEL MERCATO SCOPERTO DEL VENERDI'.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020

recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì' in via Bramante e venerdì' in piazza Costa”, limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì' in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Viste le Ordinanze sindacali n. 12/2020 e s.m.i., n. 14/2020, n. 15/2020 e 16/2020 che hanno disposto – rispettivamente – la riapertura per tutti i settori merceologici dei mercati del sabato, del lunedì, del martedì e del mercoledì;

Considerato che la nuova fase di riapertura dei mercati cittadini del sabato, del lunedì, del martedì e del mercoledì, estesa a tutti i settori merceologici ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le persone, sia sotto il profilo dell'osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura totale anche del mercato del venerdì;

Dato atto che per il mercato del venerdì, analogamente a quanto già fatto per gli altri mercati riattivati in modo completo, il SUAP Commercio ha provveduto al riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari in tre distinte aree mercatali di piazza Costa, piazza Carcano/S. Paolo e piazza Gramsci, secondo le planimetrie allegate alla presente ordinanza, si rende necessario, adottare le misure organizzative per consentire l'attività di vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, e stabilendo pertanto alcune misure specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Considerato che, in particolare, al fine di assicurare il posizionamento di tutti gli operatori titolari di posteggio pur garantendo il distanziamento di almeno un metro tra i banchi come previsto dalle misure anticontagio regionali, relativamente alle aree di piazza Costa e di piazza Carcano/S. Paolo è necessario ridurre la lunghezza di ogni banco di 50 cm. (25 cm. sul lato destro e 25 cm sul lato sinistro);

Ritenuto infine, opportuno, per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, in questa fase emergenziale, di non provvedere alla procedura di spunta;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

La riapertura del mercato scoperto del venerdì, a far tempo dal 29.05.2020, in via sperimentale, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari, secondo il

normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle ore 8:00 alle ore 13:00, nelle seguenti aree:

- area di piazza Costa (superficie calpestabile di mq.2060)
- area di piazza Carcano/S.Paolo (superficie calpestabile di mq.1678)
- area di piazza Gramsci (superficie calpestabile di mq. 2536)

e purché siano osservate e fatte osservare, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

Le aree interessate, individuate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza, sono oggetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.La capienza massima dell'area mercatale di piazza Costa è di circa 515 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
- 2.La capienza massima dell'area mercatale di piazza Carcano/via S. Paolo è di circa 419 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
- 3.La capienza massima dell'area mercatale di piazza Gramsci è di circa 634 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
- 4.Per le aree di piazza Costa e di piazza Carcano/S.Paolo dovrà essere ridotta la lunghezza di ciascun banco di complessivi 50 cm (25 cm. sul lato destro e 25 cm. sul lato sinistro) al fine di garantire un metro di distanza tra un banco e l'altro;
- 5.E' sospesa l'attività di spunta;
- 6.dovrà essere limitato il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- 7.dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- 8.dovranno essere previste indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- 9.dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato e degli operatori commerciali del mercato; l'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
- 10.dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- 11.dovrà essere previsto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- 12.è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

13.dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

AVVERTE CHE:

- Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze in contrasto con la presente.
- La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni;
- La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.
- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI DAL 3 GIUGNO 2020

ORDINANZA del 03/06/2020 n. 20

Proposta N°: 2020/1563 del 01/06/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI DAL 3 GIUGNO 2020

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020

recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì' in via Bramante e venerdì' in piazza Costa”, limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì' in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Viste le Ordinanze sindacali n. 12/2020 e s.m.i., n. 14/2020, n. 15/2020,16/2020 e 18/2020 che hanno disposto – rispettivamente – la riapertura per tutti i settori merceologici dei mercati del sabato, del lunedì, del martedì, del mercoledì e del venerdì;

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n.555 del 29.05.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse al fine di contenere il rischio di contagio:

le seguenti misure a carico dei titolari di posteggio di tutti i mercati settimanali all'aperto su aree pubbliche, dei posteggi isolati e delle attività in forma itinerante:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- l'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- considerata l'impossibilità di ampliamento delle aree mercatali, si rende necessario ridurre la superficie di posteggio occupata di 25 cm per lato, al fine di garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;

- ai titolari di doppio posteggio sarà concesso l'occupazione di un solo posteggio e ciò fino a nuove disposizioni in merito;
- di riattivare le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti anche per i mercati del lunedì e venerdì;

AVVERTE CHE

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza **entra in vigore dalla giornata di mercoledì 03/06/2020 ed è valida fino a nuove disposizioni.**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Supporto Sindaco e Giunta

OGGETTO: Parziale modifiche delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Disposizioni integrative

ORDINANZA del 04/06/2020 n. 21

Proposta N°: 2020/1577 del 03/06/2020

OGGETTO: Parziale modifiche delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Disposizioni integrative

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*" e s.m.i, i D.P.C.M., i Decreti Legge e le conversioni, le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

Atteso in particolare:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con cui sono state consentite dal 18 maggio 2020, le attività ivi specificate nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recepite, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, nell'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa nonché nel rispetto delle linee guida predisposte dalle competenti strutture regionali e contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza;
- gli ulteriori provvedimenti statali e regionali recati in premessa della predetta Ordinanza;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte dalle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte modificate le precedenti linee guida di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020;
- che il D.P.C.M. 26.04.2020, all'art. 1 c.1 lettera e) prevede che "*l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché dalla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*"
- che la sopra richiamata lettera d) dell'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020 prevede che "*è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*";

- che la lettera f) dell'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 26.04.2020 prevede che *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;”*

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

Rilevato che in base al monitoraggio reso noto da parte dell'Istituto superiore di sanità in data 28 maggio 2020 la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;

Ritenuto che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 ed il relativo allegato contenente le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;

Considerato anche l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio regionale e comunale;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare parzialmente le misure precauzionali atte a tutelare la salute pubblica, adottate con precedenti Ordinanze sindacali;

Dato atto pertanto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei sopra citati provvedimenti e quindi non in contrasto con l'art. 3 del D.L. 19 del 25 marzo 2020;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto altresì l'art. 7 – bis c1 e 1-bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689

Per quanto in premessa indicato

ORDINA

per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica in premessa richiamate, le seguenti integrazioni alle specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, valide dal **3 Giugno** e sino a nuova disposizione, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo:

1. La chiusura al pubblico:

- del **Parco Tiziano Verga**;
- del **Parco di Villa Forno**;

- dell'**area verde recintata sita in via Mariani (coop. Agricola)** .

2. E' consentita l'apertura al pubblico del **Parco di Villa Ghirlanda**, a far data dal **8 giugno**, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste nelle linee guida della citata Ordinanze regionali.

3. E' consentita l'apertura al pubblico del **Parco Ariosto** dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e del bar ivi collocato sempre secondo i predetti orari, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste nelle linee guida della citata Ordinanze regionali per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Sono inoltre previste le seguenti prescrizioni.

- chiusura al pubblico del campo di basket;
- è vietato il giuoco ai tavoli;
- è vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco);
- il campo di bocce è aperto a far data dal **8 Giugno 2020**, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste in tema di distanziamento sociale e dei protocolli di riferimento, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soci iscritti, con tenuta obbligatoria del registro dei partecipanti alle attività ed ai tornei, per i 14 giorni successivi all'annotazione dei presenti.

4. E' consentita l'apertura al pubblico dell'**area verde denominata "dei marchigiani"** dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e del bar ivi collocato sempre secondo i predetti orari, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste nelle linee guida della citata Ordinanze regionali per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Sono inoltre previste le seguenti prescrizioni.

- è vietato il giuoco ai tavoli;
- è vietato l'utilizzo di qualunque strumento di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

5. E' consentita l'apertura al pubblico del **Parco Nigozza**;

6. E' confermata la chiusura al pubblico di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini in tutti i luoghi cittadini.

7. E' consentita l'apertura delle sale di Villa Ghirlanda alle sole celebrazioni dei matrimoni, da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei protocolli previsti.

8. L'apertura dei citati giardini parchi e aree verdi comunali resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, in ossequio a quanto previsto dalle lettere e) e d) dell'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 26.04.2020 e successive disposizioni, e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle Ordinanze regionali. Inoltre, anche in tali aree:

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa, comprese ogni forma di picnic e l'utilizzo dei tavoli ad ogni fine;
- le aree comuni non sono utilizzabili;
- nelle panchine è possibile sostare al massimo in due persone rispettando rigorosamente

la distanza interpersonale di almeno un metro, fatto salvo per i nuclei familiari.

9. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

10. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 da euro 75,00 a euro 450,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il trasgressore è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00 (doppio del minimo). Nella determinazione dell'importo della sanzione, si applica l'art. 2) del Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 24/07/2014.

11. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

a) resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione delle prescrizioni contenute;

b) trasmessa ai fini della sua esecuzione, alle forze di polizia dello Stato e locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. Cinisello Balsamo, Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, Stazione Carabinieri Cinisello Balsamo, Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, Polizia Locale di Cinisello Balsamo, ed alla Prefettura di Milano.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI DALL' 8 GIUGNO 2020

ORDINANZA del 04/06/2020 n. 22

Proposta N°: 2020/1596 del 04/06/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI DALL' 8 GIUGNO 2020

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che disciplina, tra l'altro la riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non alimentare;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per oggetto: "modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ";

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti, tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti del lunedì in via Bramante e venerdì in piazza Costa", limitatamente al settore merceologico alimentare;

Vista l'Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledì in via Petrarca e del sabato in via Cilea.

Viste le Ordinanze sindacali n. 12/2020 e s.m.i., n. 14/2020, n. 15/2020,16/2020 e 18/2020 che hanno disposto – rispettivamente – la riapertura per tutti i settori merceologici dei mercati del sabato, del lunedì, del martedì, del mercoledì e del venerdì;

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n.555 del 29.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19"

Vista altresì l'Ordinanza sindacale n. 20 del 3/06/2020 avente ad oggetto "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – mercati comunali scoperti dal 3 giugno 2020";

Considerato che la costante decrescita della curva epidemiologica da un lato e le esigenze logistiche determinate dall'esercizio del commercio nei mercati scoperti cittadini suggeriscono, in questa nuova fase, il ripristino di tutti i mercati settimanali scoperti nelle proprie aree tradizionali, seppur mantenendo in essere le precauzioni anticontagio e in primis il distanziamento tra i banchi di un metro, che potrà essere assicurato attraverso l'obbligo di ciascuno dei titolari di posteggio di ridurre la lunghezza del proprio banco di 25 cm. a destra e di 25 cm. a sinistra;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse al fine di contenere il rischio di contagio:

- 1) a far tempo dall'8/06/2020 tutti i mercati scoperti cittadini sono ripristinati nelle consuete aree mercatali pre-Covid-19 e conseguentemente, ogni operatore titolare di posteggio dovrà posizionarsi nel posteggio/i assegnati prima dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- 2) è fatto obbligo a ciascuno dei titolari di posteggio di ridurre la lunghezza del proprio banco di 25 cm. a destra e di 25 cm. a sinistra;
- 3) gli operatori titolari di più di un posteggio all'interno del mercato, potranno nuovamente occupare tutti i posteggi loro assegnati prima dell'emergenza sanitaria, salvo il rispetto di quanto disposto al punto 2);
- 4) è consentita la spunta secondo le consuete modalità;
- 5) restano in vigore le misure igienico sanitarie e nello specifico:
 - la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - l'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

AVVERTE CHE

Sono inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza **entra in vigore dalla giornata di lunedì 08/06/2020 ed è valida fino a nuove disposizioni.**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

–Segreteria Generale;

–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;

–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;

–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI